

Cancellieri che consiste nel ridurre la partita inscritta nell'articolo 3 di lire 30,028 32.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4, già 48. Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dalle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella somma complessiva di L. 129,341,837 89

cioè:

Fondi versati nella tesoreria centrale dal 1862 a tutto il 1867 L. 111,420,446 08

Fondi somministrati, rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1867 » 17,921,391 81

L. 129,341,837 89

Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Prendo la parola semplicemente per domandare un chiarimento all'onorevole ministro per le finanze.

La prima parte dell'articolo 4 della proposta della Commissione, che è l'articolo 48 della proposta ministeriale, testè letto dall'onorevole presidente, fissa l'entrata versata alla tesoreria centrale dalle amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia nella somma complessiva di 129,341,837 89. Quest'articolo farebbe supporre che il conto delle entrate delle provincie napoletane e siciliane fosse già liquidato, poichè si parla di versamenti fatti dal Tesoro di tutte le cessate amministrazioni. Se invece questi conti non sono stati liquidati, in che modo si può stabilire questa partita? Ecco perchè io credo che probabilmente nel fatto questa partita debba intendersi stanziata, salvo le risultanze definitive dei conti delle provincie napoletane e siciliane; e perciò pregherei il signor ministro a darmi qualche schiarimento sul proposito, perchè probabilmente dovrei presentare una proposta onde riservare l'integrità del giudizio del Parlamento sulle risultanze di tali conti, qualora i richiesti schiarimenti non mi paressero soddisfacenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Farò osservare all'onorevole Branca che anche queste partite restano determinate, altrimenti, se si fosse entrati nell'ordine di idee a cui egli accennava, non si sarebbe potuto approvare mai nessun conto senza avere tutta la sequela dei conti degli antichi Stati in forma di scritturazione; la quale portando i fondi come residui delle amministrazioni precedenti nella somma che è qui indicata, questi si determinano e si fissano per opera della presente legge. Supponga che avvenissero per gli ulteriori lavori e giudizi contabili delle variazioni; in tal caso queste variazioni si riportano poi in residui attivi o passivi che, a termini della novella legge di contabilità, ven-

gono a fare materia del bilancio di ciascun anno; se non facciamo così, non ne verremo a capo.

Quando, per esempio, il conto giudiziario di un contabile produca una variazione in una partita che la legge del conto amministrativo determina, come si ripeterà lo stesso fatto nei conti ulteriori? Forse cotesta variazione non la si introdurrà più toccando il conto dal 1862 al 1867? No; si introdurrà nei residui attivi o passivi dell'esercizio in cui la variazione sarà determinata. Altrimenti vede bene l'onorevole Branca che noi saremmo ridotti a non potere approvare conti senza avere in primo luogo, per ciò che riguarda il regno d'Italia, approvati quelli di tutti gli Stati che ci hanno preceduto; in secondo luogo poi, senza aver terminati completamente i giudizi dei contabili.

Spero di aver potuto persuadere l'onorevole Branca che queste variazioni possono intervenire non solo nell'articolo su cui egli mi ha interpellato, ma ancora in tutti gli altri numeri, meno che per quelli dal 1862 al 1867; per esempio, l'esercizio dello Stato porta tutte le cifre che sono state deliberate, più quelle che si sono riconosciute pel 1869 e 1870 (e quei conti mancano ancora); e siccome una variazione verrebbe ad influire sul risultato, così non si ritocca più quanto è stato assettato e definito, ma si ritoccherà invece il bilancio in corso, al capitolo dei residui attivi e passivi.

Sarei lieto se avessi potuto rendere conto all'onorevole Branca del modo che si terrà quando qualche variazione dovesse farsi, e che consiste nel non farla più su queste cifre, ma bensì nell'esercizio in cui la variazione stessa o dal magistrato o dalla Camera venga deliberata.

BRANCA. Accetto pienamente le spiegazioni date dal signor ministro, di guisa che non ho per questa parte alcuna osservazione a fare. Però desidererei che si introducesse appunto nell'articolo che si discute una clausola, con la quale si esprimesse chiaramente che le risultanze definitive ed i residui disponibili dei conti concernenti i bilanci delle provincie napoletane e siciliane per gli anni 1860 e 1861, tuttora in esame presso la Corte dei conti, si trovino anticipatamente compresi nell'approvazione della presente legge. Io certamente comprendo che resti liquidata l'amministrazione contabile dall'anno 1862 in poi, perchè si possano regolarizzare le successive scritture, secondo il sistema del signor ministro, che io accetto per questa parte, ma vorrei che restasse intatta nel Parlamento la facoltà di approvare nella loro integrità i conti non ancora liquidati, e che di tale integrità di giudizio riservata al Parlamento sia fatta menzione nell'articolo. Ed io volentieri mi metterei d'accordo coll'onorevole ministro quanto alla forma della clausola che vorrei introdotta, perchè a me pare che in questo caso non è questione di forma e di parole ma di pura e vera sostanza, quella cioè che con questo